



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
SPIN OFF DELL'UNIVERSITA TELEMATICA
DEGLI STUDI IUL**

(Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2023)

Art. 1 – Principi generali e Definizioni

L'Università Telematica degli Studi IUL, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 e dal proprio Statuto, e visto l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e il conseguente sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, l'Università infatti promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

Il presente regolamento recepisce altresì il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 *“Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* e disciplina le materie riservate da tale decreto all'autonomia dell'Università.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- I. i soggetti che possono costituire gli spin-off;
- II. la procedura di accesso all'incubatore delle imprese spin-off;
- III. la procedura e i criteri di valutazione di accreditamento degli spin-off;
- IV. la partecipazione dell'Università al capitale degli spin-off;
- V. i rapporti tra l'Università e lo spin-off;
- VI. le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli spin-off;
- VII. le attività dei proponenti a favore degli spin-off e il regime di autorizzazioni del personale universitario;
- VIII. la disciplina della proprietà industriale e intellettuale.

L'Università in conformità alle vigenti norme promuove la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi favorendo la nascita di imprese ad elevato contenuto tecnologico.

L'Università in relazione alla propria programmazione strategica intende favorire la costituzione di società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni aventi come finalità lo sfruttamento, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, innovazioni o ritrovati scaturiti dalla ricerca universitaria.

Sono spin-off dell'Università le società di capitali, in forma di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni costituite o costituite da non più di 24 mesi nate su iniziativa dell'Università, di propri studenti e/o di personale docente e/o tecnico amministrativo dell'Ateneo, ed aventi tra i propri scopi l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca in contesti innovativi, ovvero lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi derivanti da attività accademica, di sviluppo di innovazioni, di trasferimento tecnologico, di brevettazione o di industrializzazione dei risultati svolte all'interno dell'Ateneo.

Art. 2 – Soggetti proponenti ed altri partecipanti

La costituzione di uno spin-off può avvenire su iniziativa dell'Università, dei suoi studenti laureati e non, e/o

del personale docente strutturato e non, assegnisti di ricerca e/o dottorandi di Ateneo e/o personale tecnico amministrativo dell'Università, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Può partecipare al capitale sociale dello spin-off ogni persona fisica o giuridica, purché nella compagine sociale vi sia un proponente definito tra i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo può partecipare agli spin-off nel rispetto di quanto segue:

- a. Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo dell'Università che partecipa ad una società spin-off può chiedere l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività anche retribuita a favore dello spin-off, purché non si tratti di lavoro subordinato e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla lettera b).
- b. Lo svolgimento dell'attività a favore della società spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni connesse al rapporto di lavoro con l'Università.
- c. Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università, eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possono determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. Nell'ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni ricoperte all'interno dell'Università, il partecipante deve dare immediata comunicazione, e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'incompatibilità sorta al Direttore Generale, cessando da subito lo svolgimento dell'attività ovvero chiedendo di optare per il tempo definito/part-time ovvero chiedendo di essere collocato in aspettativa.
- d. Il Direttore Generale, vigila sul rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere.
- e. Il personale docente strutturato e non e il personale tecnico amministrativo dell'Università che sia socio di una società spin-off può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente nello spin-off previa autorizzazione del Direttore Generale sentito il Rettore (nel solo caso di personale docente strutturato) che tenga conto della compatibilità di tale carica con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni lavorative.
- f. Per il personale docente e ricercatore a tempo definito non è necessaria alcuna autorizzazione, fatto salvo comunque il divieto di concorrenza con le attività dell'Ateneo e la compatibilità con i doveri didattici e di ricerca previsti per il tempo definito.
- g. I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il docente responsabile della ricerca, possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.
- h. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività sia retribuita che non retribuita, previa autorizzazione nei termini previsti dai regolamenti di Ateneo.
- i. Il personale tecnico amministrativo dell'Università può essere, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Ateneo, secondo quanto verificato dal Direttore Generale. Al fine della verifica il dipendente deve comunicare la propria nomina al Direttore Generale.
- j. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci esterni all'Università.
- k. L'Università può provvedere alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo,

anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off.

l. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale dipendente che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Ateneo i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off.

m. Come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 168/2011, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:

- Il Rettore;
- I membri del Consiglio di Amministrazione;
- I membri del Senato Accademico;
- I Professori ed i Ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico;
- I membri dell'Adisory Board;
- Il Direttore di Dipartimento.

Art. 3 – Tipologie di Spin-off

Le società spin-off dell'Università si distinguono in:

- a) Spin-off non partecipati: società ad elevato contenuto tecnologico di nuova costituzione considerate di particolare pregio ed interesse in relazione alle finalità dell'Università che possono avere in seno alla propria compagine sociale almeno uno dei soci tra studenti laureati e non, il personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo, le quali non siano direttamente partecipate dall'Università, e che abbiano ricevuto autorizzazione, all'esito della procedura di accreditamento di cui all'art. 5.
- b) Spin-off partecipati: società ad elevato contenuto tecnologico di nuova costituzione considerate di particolare pregio ed interesse in relazione alle finalità dell'Università che devono avere in seno alla propria compagine sociale almeno uno dei soci tra studenti laureati e non, il personale docente strutturato e non, e/o personale tecnico amministrativo dell'Università e che, in termini di capitale sociale, siano partecipate direttamente anche dall'Università stessa, e che abbiano ricevuto autorizzazione, all'esito della procedura di accreditamento di cui all'art. 5.

Art. 4 – Accesso all'incubatore delle imprese spin-off

Gli spin-off, di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3, possono richiedere per la propria attività d'impresa di usufruire di spazi appositi presso l'Università e/o presso spazi esterni convenzionati con la medesima, beneficiando dei relativi servizi.

La permanenza degli spin-off incubati presso le strutture dell'Università e/o ad essa convenzionate viene determinato in sede di accreditamento, con possibilità di proroga, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità.

L'incubazione dello spin-off presso le strutture dell'Università e/o ad essa convenzionate è regolata da apposita convenzione tra l'Università e lo spin-off nel rispetto del presente Regolamento e delle ulteriori norme e Regolamenti vigenti in materia.

Gli spin-off incubati devono rispettare le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell'Università eventualmente concessi, nonché in materia di personale.

Art. 5 – Procedura di accreditamento degli spin-off

Richiesta dell'accredimento

Le richieste di accreditamento da parte dei soggetti di cui art. 3 lett. a) e b) sono valutate dalla Commissione Spin-off e approvate, previo parere favorevole del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di accreditamento deve contenere un progetto imprenditoriale contenente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei soci partecipanti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina vigente in materia;
- g) la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell'impegno richiesto a favore dello spin-off di tutto il personale universitario coinvolto nello spin-off;
- h) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta, qualora fosse richiesta la partecipazione dell'Università;
- i) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
- j) le norme di funzionamento della società (Statuto);
- k) gli eventuali patti parasociali che potranno essere sottoscritti dai soci.
- l) la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dall'Ateneo nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dall'apposito regolamento dell'Università.

I rapporti tra l'Università e lo spin-off sono regolati da apposita convenzione che disciplina l'utilizzo della proprietà intellettuale e del personale.

L'Ateneo può conferire direttamente allo spin-off su base convenzionale o anche a titolo di conferimento soci, i diritti di sfruttamento dei brevetti depositati a proprio nome. Per gli spin-off partecipati tale conferimento può avvenire anche contestualmente all'approvazione dello spin-off.

Allo spin-off può essere concesso l'utilizzo anche gratuito del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza. Accanto al logo deve comparire obbligatoriamente la scritta "Spin-off dell'Università Telematica degli Studi IUL".

Il contratto di licenza deve prevedere:

- a) che lo spin-off garantisca e tenga indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
- b) condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. La revoca e la risoluzione operano automaticamente qualora l'Università cessi di essere socio dello spin-off oppure alla scadenza del termine previsto, previa comunicazione a mezzo raccomandata e/r ovvero a mezzo pec.

La permanenza dello spin-off all'interno delle strutture dell'Ateneo non potrà di norma eccedere i 3 (tre) anni. Detto periodo può essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Alla scadenza del periodo indicato al comma precedente, il personale interno all'Ateneo è soggetto alla norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extra lavorative.

Nel caso di richiesta di accreditamento come spin-off partecipato la partecipazione dell'Università nello spin-off non potrà superare il 30% del capitale sociale, salvo diversa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin-off che l'atto costitutivo/Statuto della Società preveda che:

- a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine societaria o all'oggetto sociale, diritto di recesso in caso di dissenso siano efficaci solo se approvate

dall'Università;

- b) la partecipazione dell'Università, pur mantenendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- c) la società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Ateneo o da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri dei quali almeno uno nominato dall'Università;
- d) la nomina di almeno un Sindaco da parte dell'Università, qualora venga nominato il Collegio sindacale e del Revisore, qualora l'organo collegiale non sia obbligatorio per legge;
- e) il diritto di prelazione per i soci dello spin-off, compresa l'Università, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote;
- f) l'obbligo per i soci di acquisire, in proporzione delle rispettive quote, la quota di partecipazione dell'Università in caso di suo recesso al prezzo che sarà determinato sulla base del valore del patrimonio netto alla data di recesso, e comunque ad un prezzo non inferiore al valore nominale della partecipazione.

Criteri di valutazione

I criteri adottati dalla Commissione per la proposta di concessione dell'accreditamento e il rinnovo dell'accreditamento sono i seguenti:

- a) innovatività del prodotto/servizio;
- b) effettive possibilità di valorizzazione del prodotto/servizio;
- c) efficacia delle politiche di industrializzazione e/o commercializzazione del Prodotto/servizio;
- d) prospettive di sviluppo e consolidamento nel medio/lungo termine;
- e) sostenibilità economico-finanziaria di breve e medio termine;
- f) adeguatezza delle competenze tecniche e manageriali;
- g) congruità del modello tecnico organizzativo adottato per la gestione delle attività di produzione e commercializzazione, oltre che delle risorse umane;
- h) rapporti con il sistema della ricerca universitaria o degli enti pubblici di ricerca;
- i) grado/prospettiva di sviluppo e consolidamento;
- j) assenza di conflittualità tra le attività svolte dalla società e quelle erogabili dall'Ateneo nell'ambito della propria attività per conto terzi;
- k) presenza nella compagine sociale di almeno un socio proponente fondatore dello spin-off.

Art. 6 – Commissione Spin-off

Il Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento, nomina la Commissione Spin-off (di seguito anche Commissione).

La Commissione è composta da un minimo di 3 sino ad un massimo di 7 membri di comprovata qualificazione ed esperienza, sia interni che esterni all'Università.

La durata del mandato dei membri di Commissione, che operano a titolo gratuito, è di tre anni, rinnovabile per ugual durata, previa autorizzazione del Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento di Ricerca.

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime un parere in merito alle richieste formulate per l'accreditamento come spin-off partecipato e spin-off non partecipato che sottopone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo per validazione previo parere del Senato Accademico;
- b) valuta la possibilità, ove il proponente ne abbia fatto esplicita richiesta e ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, che l'Ateneo partecipi, in qualità di socio, alla società spin-off e, in quest'ultimo caso, propone la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto al successivo art. 7;
- c) verifica per ogni proposta di spin-off l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività di impresa;
- d) esprime parere su eventuali proposte di revoca provenienti dagli organi di Ateneo;
- e) esprimere parere in ordine alle richieste di rinnovo della convenzione con l'Ateneo di cui al successivo art. 8;

- f) svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività inerenti la materia brevetti, spin-off, incubazione e trasferimento tecnologico.

Il Presidente della Commissione è nominato dal Senato Accademico.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione. È facoltà del Presidente della Commissione disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

La seduta della Commissione può svolgersi in via telematica con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della Commissione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della seduta e di constatare e proclamare il parere espresso;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione, entro 2 mesi dal ricevimento delle richieste di accreditamento, esprime il proprio parere e lo veicola al Senato Accademico.

Il Presidente della Commissione può autorizzare a titolo consultivo la partecipazione alle riunioni della Commissione Spin-off di:

- a) soggetti interessati al solo scopo di presentare o fornire informazioni dettagliate sulla proposta;
- b) altri soggetti, su richiesta dei membri della Commissione su indicazione dei proponenti, competenti in materia di spin-off e trasferimento tecnologico o dello specifico settore tecnologico o commerciale di cui alla proposta.

I soggetti esterni convocati dalla Commissione sono tenuti a sottoscrivere un impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite.

Art. 7 Advisory Board

L'Advisory Board è costituito da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 12 (dodici) componenti di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, ovvero da personalità che si sono distinte per sostegno e supporto alle attività di ricerca poste in essere dall'Ateneo. Si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno.

Il Coordinatore dell'Advisory Board è anch'esso nominato dal Rettore dell'Università su proposta del Direttore del Dipartimento.

A tale organo è riconosciuta funzione consultiva; facoltà di esprimere pareri – ove richiesti – in merito alla congruità di progetti sottoposti alla Commissione Spin-off; infine, valutare talune questioni tecniche poste dal Direttore del Dipartimento.

Il mandato conferito ai membri dell'Advisory Board, che svolgono il loro incarico a titolo gratuito, ha durata biennale e può essere rinnovato dal Rettore su proposta del Direttore di Dipartimento.

Art. 8 – Disciplina della proprietà intellettuale, industriale.

La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off successivamente alla costituzione è in capo allo stesso.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca: a) siano stati anche solo in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin-off; b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture scientifiche dell'Università. Nella seguente ipotesi, fatta salva la disciplina prevista

dal D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, i risultati generati saranno soggetti a contitolarità tra Ateneo e spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di tutela della proprietà industriale ed intellettuale valorizzando l'apporto dell'Ateneo.

Alle invenzioni conseguite dai soci partecipanti universitari nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin-off si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal Regolamento dell'Ateneo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 9 – Verifiche e controllo

Le verifiche ed il controllo in ordine all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione.

La Commissione, una volta accertata una presunta violazione delle norme regolamentari, provvede a comunicare al Direttore Generale i nominativi del personale e le cause della presunta violazione, affinché possa avviare le procedure necessarie ai fini di accertamento della presunta violazione.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza ai sensi del presente articolo, gli spin-off sono tenuti ad inviare ogni documento fiscale/amministrativo che la Commissione richiede ad essi per conto dell'Università ed entro i termini da questa previsti.

Non sarà autorizzata la costituzione di società che prevedono attività di ricerca in concorrenza con le attività svolte dall'Università.

I soci partecipanti universitari a tempo pieno che partecipano a qualunque titolo allo spin-off sono tenuti a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno solare, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Art. 10 - Norme finali e transitorie ed emanazione del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo ai sensi dello Statuto vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.